

FONDO DI GARANZIA

previsto dal DL 79 del 23/11/2011 - art. 50 commi 2 e 3

Caro Cliente,

Ti ringraziamo per aver scelto Meditour S.r.l. per la prenotazione del tuo Viaggio.

Siamo lieti di poterti confermare la nostra regolarità nel rispetto delle vigenti normative previste in Italia per le attività di AGENZIA VIAGGI - T.O. dalla Licenza di Esercizio alle Polizze Assicurative rese obbligatorie dai Regolamenti Italiani ed Europei, anche in merito alla tutela dei Diritti del Consumatore.

In ottemperanza agli obblighi di legge derivanti dal DL 79 del 23 maggio 2011 - art. 50 comma 2 e comma 3 e successive modifiche/integrazioni la scrivente Agenzia Viaggi ha contratto adeguata POLIZZA ASSICURATIVA con la VITTORIA ASSICURAZIONI Spa (Polizza numero **F50/36/907609** -Consorzio FOGAR- FIAVET) che nei limiti dei massimali previsti garantisce il Turista per il rimborso del prezzo del pacchetto turistico e/o costo del rientro immediato qualora il turista stesso non fosse messo in condizione di usufruire in tutto o in parte dei servizi inclusi nel pacchetto turistico esclusivamente in caso di insolvenza o fallimento della stessa ADV/T.O.


Pertanto qualora il turista si trovasse a non poter utilizzare i servizi acquistati in seguito a mancati pre-pagamenti potrà contattare immediatamente la "Centrale Operativa 24 H" per avere consulenza e supporto nel rintracciare sistemazioni alberghiere alternative e/o mezzi di trasporto per raggiungere le stesse e/o informazioni sulle soluzioni di viaggio per un eventuale immediato rientro presso la propria residenza in Italia nel piu' breve tempo possibile, come da art. 15.2 della succitata Polizza Assicurativa. Al verificarsi di detti inconvenienti dovendo provvedere al pagamento in loco dei servizi richiesti, il viaggiatore potrà ottenerne il rimborso nei limiti di operatività della Polizza sempre che le spese sostenute siano documentate e conformi al DL 79 del 23/5/11.

CENTRALE OPERATIVA 24H

in lingua Italiana

tel. 800 99 44 69 per chiamate dall'Italia

tel. +39 015 255 97 01 per chiamate dall'estero



Estratto da Polizza n. **F50/36/907609**

VITTORIA ASSICURAZIONI - Consorzio FOGAR

NORME che Regolano l'Assicurazione

art. 5 - Forma delle Comunicazioni. Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC, all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza (**quella dove ha acquistato il pacchetto**) o alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano.

art.7 - Modalità per la denuncia dei sinistri. In caso di denuncia di sinistro da parte del Beneficiario, l'Assicurato - salvo il caso di cessata operatività - deve darne avviso scritto alla Contraente (**Consorzio FOGAR c/o FIAVET Piazza G.G. Belli, 2**) e all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Direzione della Vittoria Assicurazioni Spa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'omissione o il ritardo non comporterà comunque decadenze o pregiudizi per il beneficiario.

ART. 12- - oggetto dell'assicurazione. L'Impresa, sulla base dell'articolo 50, commi 2 e 3 del DL 23-5-2011, n° 79 e successive modifiche ed integrazioni vigenti alla data di stipula del presente contratto e nei limiti del massimale previsto per ciascuna Agenzia di Viaggio, indicato ai precedenti punti E e F della Premessa e del massimale annuo previsto al precedente punto G, garantisce al Beneficiario:

a - il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico;

b- il costo del rientro immediato del Beneficiario quando lo stesso non ha usufruito, in tutto o in parte, dei servizi inclusi nel pacchetto turistico pagato esclusivamente a causa di:

1- fallimento dell'Agenzia Viaggi 2- Insolvenza dell'Agenzia Viaggi.

art. 13 - ESTENSIONE TERRITORIALE - L'assicurazione ha validità per il mondo intero. Ai sensi del presente contratto non possono essere assicurati i soggetti non aventi sede in Italia.

art. 14 - Inizio e termine della garanzia - Data del sinistro.

La garanzia è valida per le richieste di rimborso pervenute all'Impresa entro il termine di 2 anni dal giorno in cui avrebbe dovuto avere inizio il viaggio; qualora l'impossibilità di fruire totalmente o parzialmente della prestazione si verifichi dopo l'inizio del pacchetto turistico, il termine decorre dal giorno del rientro in Italia del beneficiario. Per la data del sinistro si intende la data in cui si verifica l'impossibilità per il beneficiario di fruire parzialmente o totalmente di una o più delle prestazioni previste dal pacchetto turistico a causa del fallimento o insolvenza dell'Agenzia viaggi.

art. 15 - criteri di liquidazione dei sinistri

15.1 - L'impresa si impegna a liquidare i sinistri indennizzabili entro il massimo di 90 giorni dal momento della ricezione di tutta la documentazione richiesta per l'istruzione del sinistro. Qualora il beneficiario abbia goduto in parte dei servizi del pacchetto turistico acquistato, l'Impresa rimborserà la sola differenza tra il costo del pacchetto turistico acquistato meno il costo del servizio usufruito dal Beneficiario. Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto viene effettuato esclusivamente previa presentazione di copia del contratto di acquisto del pacchetto di viaggio ex art. 35 D.lgs 79/2011 e in originale delle relative note, distinte e ricevute debitamente quietanzate di pagamento del relativo prezzo. A richiesta del beneficiario l'Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. I rimborsi verranno eseguiti sempre in Euro. L'Impresa provvederà a rimborsare il beneficiario solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro. Resta inteso che, ai sensi dell'artt 1944 C.C. l'Impresa non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'Assicurato.

15.2 - Qualora durante il viaggio si verificasse l'impossibilità di fruire di una o più prestazioni previste dal pacchetto turistico a causa dell'Insolvenza o il fallimento dell'Assicurato, il Beneficiario dovrà attivare il servizio di assistenza fornito da altra Società, che verificherà la possibilità di proporre a quest'ultimo, in alternativa, all'immediato rientro, l'integrale adempimento di quanto originariamente previsto dal Contratto di Viaggio. Sarà facoltà dell'Impresa accettare di provvedere al pagamento o dei servizi non ancora fruiti dal Beneficiario, fermo restando che la massima obbligazione dell'Impresa non potrà superare il costo che sarebbe stato sostenuto per

l'integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel contratto di viaggio.

15.3 - L'Assicurato ed il beneficiario prendono atto e concedono espressamente all'Impresa la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/prestazione.

art. 16 - Esclusioni di compensazioni alternative - Qualora il beneficiario non fruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

LA COPERTURA ASSICURATIVA riguarda SOLO ED ESCLUSIVAMENTE casi di insolvenze e/o di fallimento dell'organizzatore e/o intermediario per rimborsi del pacchetto turistico se non fruibile e/o rientri immediati.

LA COPERTURA ASSICURATIVA NON COPRE:

- Quando l'istanza di rimborso o di assistenza per l'immediato rientro non riguarda un pacchetto turistico ma è relativa all'acquisto di singoli servizi turistici (solo albergo, solo volo, ecc. ecc.) intermediato dalla Agenzia di Viaggi.

- Quando l'istanza di rimborso o assistenza per l'immediato rientro **deriva da contestazioni inerenti l'esecuzione degli obblighi del contratto di vendita del pacchetto** (es. sistemazioni alberghiere differenti da quelle promesse, servizi ritenuti non soddisfacenti le aspettative, ritardi aerei, disservizi di altri fornitori inclusi nel pacchetto) **se non esplicitamente riconducibili allo stato di fallimento o insolvenza dell'organizzatore o dell'Agente intermediario del pacchetto di viaggio acquistato.**

GLOSSARIO

Assicurazione Il contratto di assicurazione sottoscritto tra l'Impresa e la Contraente.

Assicurato Si intende la singola Agenzia di viaggio (legalmente costituita e autorizzata all'esercizio dell'attività) intermediaria od organizzatrice del Pacchetto Turistico, "omissis".

Beneficiario Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero ogni viaggiatore che ha acquistato il Pacchetto Turistico organizzato o intermediato dall'Assicurato.

Contraente Il soggetto che stipula la polizza in nome e per conto degli Assicurati.

Fallimento Istituto giuridico regolato dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e successive modifiche. Il Fallimento è sempre dichiarato dal Tribunale competente secondo le vigenti norme attraverso un'apposita dichiarazione, detta "Dichiarazione di fallimento".

Impresa Vittoria Assicurazioni S.p.A. e le eventuali coassicuratrici.

Insolvenza: Quando l'Agenzia di viaggio stessa, in considerazione della sua complessiva situazione patrimoniale, dovesse versare in stato d'insolvenza che si sia manifestato all'esterno mediante reiterati inadempimenti e congiuntamente all'impossibilità di ricorso al credito per far fronte alle obbligazioni su di essa gravanti, alla fuga o latitanza dell'Imprenditore, o al trafugamento, alla sostituzione, o alla diminuzione fraudolenta dell'attivo.

Pacchetto turistico Si intende il pacchetto turistico (così come definito nel Codice del Turismo, Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n 79) descritto nel Contratto di viaggio. (*)

Polizza Il documento che prova l'assicurazione.

Premio "omissis".

Sinistro Il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Volumi di affari "omissis"

(*) Per pacchetto Turistico Art. 34 D.Lgs 79/2011 – Codice Turismo - si intende:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto b) alloggio c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.